COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza dirigenziale

N. 92 del 13-11-2026

OGGETTO: Regolamentazione del traffico veicolare - divieto di sosta nel parcheggio antistante Asilo nido "Bollicine" sito via Canossi 1B-2B

Il Responsabile

Vista la richiesta agli atti di quest'Ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale volta a chiedere in occasione dell'inaugurazione del nuovo asilo nido "Bollicine" la chiusura del **parcheggio antistante Asilo nido "Bollicine" sito via Canossi 1B-2B il giorno sabato 05 dicembre 2026 dalle ore 8,00 fino a fine evento;**

Considerata l'opportunità di regolamentare in tal senso il transito dei veicoli sul parcheggio soprariportato per poter svolgere in sicurezza detta inaugurazione;

Ritenuto opportuno procedere all'istituzione del divieto di sosta sul **parcheggio di Canossi 1B-2B antistante Asilo nido "Bollicine"** eccetto i veicoli autorizzati;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 16.05.2025 di nomina dei Responsabili di Area e conferimento degli incarichi di elevata qualificazione, con il quale è stato nominato Responsabile dell'ufficio di Polizia Locale C. PL Alessandro Ronchi;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Considerato che per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza si rende necessario dal corso al provvedimento di cui sopra;

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Visto il DPR n° 495/92;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Ordina

il giorno sabato 05 dicembre 2026 dalle ore 08,00 fino alla fine dell'evento il divieto di sosta e transito a tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati nel parcheggio antistante Asilo nido "Bollicine" sito via Canossi 1B-2B

L'Ufficio Tecnico è incaricato della disposizione della segnaletica come da indicazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, prevista dal Decreto Legislativo n. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione. Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza

avranno decorrenza dal momento in cui la segnaletica viene disposta in loco in modo operante.
A norma dell'art. 3 – 4° coma della Legge 07.08.1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
In relazione al disposto dell'art. 37 – 3° comma del Decreto Legislativo n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/92.
Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenza di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi n deroga.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/92.

ALESSANDRO
RONCHI
13.11.2026
09:05:56
GMT+01:00

Il Responsabile
Alessandro Ronchi

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.